

## Rottamazione del magazzino con qualche dubbio

*Paolo Monarca e Clarissa Cremona - Athenaeum S.r.l. Società tra Professionisti*

La legge di Bilancio 2024 ha riproposto la possibilità di adeguare il valore civilistico e fiscale delle rimanenze iniziali del magazzino con riferimento al bilancio 2023, tramite una rottamazione a pagamento. L'opportunità, aperta a tutti i contribuenti in contabilità ordinaria che applichino i principi contabili OIC, presuppone un adeguamento del valore delle esistenze iniziali attraverso l'eliminazione di quanto indicato in eccesso, per valore o quantità, o l'iscrizione di valori mancanti. Il grande pregio della norma è l'effetto di vietare l'applicazione delle sanzioni, di qualsiasi genere, ai fini dell'accertamento dell'anno d'imposta 2023 e di quelli precedenti. Rimane però scivolosa la possibilità di utilizzare la rottamazione contro amministratori, sindaci e revisori, contestando loro la corretta applicazione dei principi contabili.

La [legge di Bilancio 2024](#) ha re-introdotta la c.d. "rottamazione" del magazzino che, ricalcando quanto già previsto in precedenza con la Finanziaria 2000, permette di adeguare le **esistenze iniziali del magazzino** con riferimento al bilancio 2023.

Più in dettaglio, la norma si rivolge a tutti quei soggetti che non applicano i principi contabili internazionali. Tra i soggetti interessati dalla norma troviamo quindi tutte le società, di persone e di capitali, e le imprese individuali, in contabilità ordinaria, che applicano gli OIC, dovendosi invece ritenere esclusi i soggetti che adottano la contabilità semplificata e che quindi non hanno magazzino rilevante ai fini fiscali, quali alcune imprese individuali, società di persone e contribuenti aderenti al regime forfettario.

### Leggi anche

- [Regolarizzazione del magazzino per i soggetti OIC adopter](#)
- [Scudo sanzionatorio per chi regolarizza le esistenze iniziali di magazzino](#)
- [Adeguamento delle rimanenze di magazzino: come contabilizzare l'operazione](#)

Sarà possibile adeguare i valori, civilistici e fiscali, delle rimanenze iniziali del periodo d'imposta **in corso al 30 settembre 2023** e dunque, per i soggetti solari, i valori delle rimanenze iniziali al 1° gennaio 2023. La norma prevede espressamente la possibilità di adeguare i valori dei beni di cui all'[art. 92 TUIR](#), includendo di conseguenza i prodotti finiti, le merci, le materie prime e sussidiarie e i semilavorati, ma non anche le rimanenze relative a opere, forniture e servizi ultrannuali di cui all'[art. 93 TUIR](#).

Dal lato pratico, l'adeguamento del magazzino potrà essere effettuato attraverso due modalità alternative:

- l'eliminazione delle esistenze iniziali, nel caso in cui siano contabilizzate in quantità o valori superiori a quelli effettivi; o
- l'iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse.

### Adeguamento attraverso l'eliminazione delle esistenze iniziali

Nel caso in cui il contribuente decida di procedere all'eliminazione delle esistenze iniziali,

avendo un magazzino contabile di quantità o valore superiore all'effettivo, a causa di vendite non contabilizzate o per politiche di bilancio, questi dovrà versare:

- l'**IVA**, il cui importo dovrà essere determinato applicando l'aliquota media IVA (ovverosia l'aliquota risultante dal rapporto tra l'imposta relativa delle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato) del 2023 al valore di magazzino eliminato maggiorato di un coefficiente specifico che verrà stabilito, per ciascuna attività, da un apposito decreto; e
- un'**imposta sostitutiva** dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, pari al **18%**, da calcolarsi sulla base della differenza tra l'importo calcolato ai fini IVA e il valore del magazzino espunto.

## Adeguamento attraverso l'iscrizione di valori

Nel caso in cui il magazzino fisico al 1° gennaio 2023 (o all'inizio dell'esercizio in corso al 30 settembre 2023, nel caso di soggetti non solari) contenesse beni, o valori, non rilevati contabilmente e fiscalmente, il contribuente può adeguare il valore di tali rimanenze iniziali iscrivendo quanto mancante. A tal scopo, dovrà versare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP pari al 18% del valore iscritto.

## Modalità di richiesta dell'adeguamento

L'adeguamento risulterà efficace se:

- ne verrà fatta specifica richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023; e
- le imposte dovute verranno versate in due rate di pari importo, la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta 2023 (30 giugno 2024 per i soggetti solari) e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento della seconda, o unica, rata dell'acconto delle imposte sui redditi del periodo d'imposta 2024 (30 novembre 2024 per i soggetti solari).

L'opzione di rottamazione del magazzino diventerà **efficace** solo a seguito del **corretto pagamento nei termini di entrambe le rate**, pena l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo di quanto non pagato, maggiorato dei relativi interessi e delle sanzioni conseguenti l'adeguamento effettuato.

Le imposte sostitutive versate non sono deducibili né ai fini delle imposte dirette né ai fini IRAP.

## Effetti della rottamazione

L'adeguamento, o rottamazione, del magazzino **non rileva a fini sanzionatori** di nessun genere, tanto che i nuovi valori sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta 2023 e, nel limite del valore eliminato o iscritto, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento relativo ad anni di imposta precedenti al 2023. Ritenendo ancora valido il chiarimento ministeriale a suo tempo pubblicato in relazione all'adeguamento del magazzino del 1999, devono considerarsi inapplicabili anche le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, quali omessa fatturazione o registrazione di operazioni imponibili, irregolare tenuta delle scritture contabili e dichiarazione infedele.

La norma prevede però che l'adeguamento introdotto dalla legge di Bilancio 2024 abbia **effetto dal 1° gennaio 2024**, data di entrata in vigore della [legge n. 213/2023](#), e che per tale ragione non sia applicabile ai processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati entro tale data.

Senza molti dubbi, la possibilità di non avere effetti sanzionatori di alcun genere procedendo con l'adeguamento del magazzino sarà uno dei principali driver di scelta del contribuente; tuttavia, bisogna considerare che la scelta potrà sollevare, in assenza di ulteriori chiarimenti da

parte dell'Amministrazione o interventi normativi, **problematiche di discrepanze a livello di bilancio.**

Dal momento che, evidentemente, i valori di magazzino del bilancio chiuso relativo all'esercizio 2022 non saranno più coerenti con quanto verrà indicato nel bilancio 2023, potrebbero sorgere problematiche relative alla **valutazione dell'operato dell'organo amministrativo** e di **vigilanza.**